



CITTÀ DI MONOPOLI
(Provincia di Bari)

VI^a Area Organizzativa – Polizia Locale

Prot. n. 57597

Ord. n. 6kl

IL DIRIGENTE VI AREA ORGANIZZATIVA – POLIZIA LOCALE

PREMESSO che in data 18 Dicembre 2011 si terrà nella Città di Monopoli una gara podistica denominata “Mezzamaratona Città di Monopoli” riservata ai tesserati Fidal ed organizzata dall’Associazione Sportiva Dilettantistica ATLETICA MONOPOLI, con sede in via Chiantera n°15; **LETTA** la nota del Presidente pro-tempore, Signor ROTONDO Ferruccio, in arrivo al Comune di Monopoli in data 13 dicembre 2011, con la quale chiede la parziale modifica del percorso di gara cittadino in quanto via Muzio Sforza, strada originalmente inserita nel tracciato agonistico, è intransitabile causa lavori pubblici sulla carreggiata, prevedendo l’inserimento di via Vacca, piazza Milite Ignoto, via Manin e via Petracca come alternativa da inserire nel percorso di gara; **VALUTATA** la possibilità di modificare parzialmente l’originario percorso di gara inserendo le vie e piazze innanzi indicate, in sostituzione di via Muzio Sforza;

CONSIDERATO che si rende necessario, per motivi di sicurezza stradale, vietare il transito veicolare nelle vie cittadine interessate alla gara podistica, limitatamente al passaggio dei concorrenti e relativo staff tecnico;

SENTITO il parere espresso dal Responsabile della Sezione Viabilità e Traffico della Polizia Municipale, concorde nel vietare la sosta e la circolazione veicolare nelle vie cittadine, per il tempo necessario al transito dei partecipanti iscritti alla manifestazione podistica, al fine di evitare eventi infortunistici;

VISTA la propria Autorizzazione rilasciata in data 06.10.2011 prot. n°45535, per lo svolgimento della manifestazione sportiva;

DATO ATTO che gli organizzatori devono altresì provvedere a dare comunicazione all’Autorità di P.S. ex art. 18 T.U.L.P.S. e art. 123/1° comma reg. esec. T.U.L.P.S. almeno 3 giorni prima dell’evento oltre che premunirsi di eventuale licenza previste ex art. 68 T.U.L.P.S. qualora la manifestazione sportiva assuma carattere di pubblico spettacolo o intrattenimento pubblico;

RICHIAMATA l’Ordinanza Prefettizia n°3384 di prot. del 25 novembre 2011, inerente la sospensione momentanea della circolazione del traffico veicolare per tutto il percorso della competizione;

VISTI gli artt.5/3° comma 6 e 7 del vigente Codice della Strada, emanato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e sue modifiche ed integrazioni; nonché il Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del C.d.S., emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni; **VISTO** il Decreto Legislativo 18.08.2000 n°267, “Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali”;

ORDINA

A parziale modifica dell’Ordinanza Dirigenziale n°551 del 27 ottobre 2011 – protocollo n°49354 e richiamato tutto quanto in premessa. che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

la chiusura al transito veicolare di via Vacca, piazza Milite Ignoto, via Manin e via Petracca, tratto quest'ultimo compreso tra via Manin e via Muzio Sforza, dalle ore 08:30 alle ore 14:00 del giorno 18 Dicembre 2011, in sostituzione del tratto stradale di via Muzio Sforza, inserito nel precedente provvedimento amministrativo, non percorribile per lavori in corso. Resta invariato tutta la restante parte del percorso di gara.

Resta inteso che la validità del presente provvedimento è subordinato al rilascio dei relativi nulla-osta da parte degli altri enti interessati.

Tutte le ordinanze in contrasto con la presente devono intendersi temporaneamente sospese.

La presente **Ordinanza** diviene esecutiva con l'apposizione della relativa segnaletica stradale e transennamento a cura del richiedente il provvedimento, che provvederà altresì a disporre un congruo numero di movieri per sorvegliare tutto il percorso di gara coadiuvando gli operatori di polizia stradale nelle attività di competenza e nel rispetto delle prescrizioni già contenute nell'Autorizzazione n°45535 del 06.10.2011.

In qualsiasi momento per carenza delle condizioni di sicurezza e/o di ordine pubblico l'organo di polizia stradale, potrà interrompere la manifestazione sportiva o non darvi mai inizio.

I TRASGRESSORI, saranno sanzionati a norma di legge;

LA POLIZIA MUNICIPALE e tutti gli altri **ORGANI DI POLIZIA** sul territorio, sono incaricati per la esecuzione della presente Ordinanza.

AVVISA

- Ai sensi dell'art. 3 u.c. Legge n.241/1990 e s.m.i. si precisa che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso alternativamente al T.A.R. Puglia - sez. Bari (D.Lgs. 2 luglio 2010, n.104, ex Legge n.1034/71 e s.m.i.) o al Capo dello Stato (D.Lgs. 2 luglio 2010, n.104, ex art.8 d.P.R. 24 novembre 1971, n.1199) - rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.
- In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3°, del Decreto Lgs. N. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso, da chi vi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. n. 495/1992.
- A norma dell'art. 8 della stessa legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento amministrativo è il Dirigente VI A.O. - Polizia Locale.

DISPONE

di questa Ordinanza:

- ❖ La pubblicazione mediante affissione all' Albo pretorio; e la trasmissione, perché ne abbiano conoscenza:
- Comando Regione Carabinieri Puglia - Compagnia di Monopoli;
- Questura di Bari - Commissariato di Pubblica Sicurezza - Monopoli;
- Compagnia Guardia di Finanza - Monopoli;
- Comando Polizia Municipale - Sede;
- Associazione Sportiva Dilettantistica ATLETICA MONOPOLI, con sede in via Chiantera n°15 - Monopoli;
- All'Ufficio Relazioni con il Pubblico di Monopoli per l'inserimento nei canali comunicativi istituzionali.

Dalla Residenza Municipale, li

14 DIC. 2011

M.llo T/f



Il Dirigente VI A.O. - Polizia Locale

(Fott. Michele Magg. PALUMBO)